

COPIA

COMUNE DI VETRALLA



Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Reg. Data: 8/9/2014	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2014
------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre con inizio alle ore 17.55 nella sala delle adunanze consiliari

All'adunanza straordinaria di prima convocazione, partecipata nelle forme di legge e regolamento ai Consiglieri Comunali, risultano all'appello nominale:

Il Sindaco, Sandrino AQUILANI è presente assente

SI

	Pres	Ass		Pres	Ass
MENEGALI ZELLI IACOBUZI Giulio	SI		VITTORI Michele	SI	
BACOCOCCO Dario	SI		BARONI Sandro	SI	
BIANCUCCI Francesco	SI		FERRI Elio Pietro Romolo	SI	
SENSI Maurizio	SI		GIDARI Giovanni	SI	
DE RINALDIS Santino	SI		POSTIGLIONI Carlo	SI	
VENANZI Giuseppe	SI		COPPARI Francesco	SI	
CANCELLIERI Filippo	SI		COSTANTINI Sandro	SI	
PATRIGNANI Mauro		SI	FERRARA Giulio	SI	

Presenti n.

Assenti n.

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe VENANZI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 8 dell'ordine del giorno. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. 18/07/2014, il quale ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alle

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RAVVISATA la necessità, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento IUC, di approvare in tempo utile per la trasmissione al portale del federalismo fiscale entro il 10 settembre 2014, le disposizioni in tema di aliquote e detrazioni della TASI, al fine di consentire ai contribuenti il versamento, della rata di acconto prevista per il 16 ottobre 2014 evitando loro di subire il pesante conguaglio del versamento in unica soluzione entro dicembre;

RILEVATO che i costi stimati dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Vetralla per l'anno 2014, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Importo stimato 2014 da finanziare con entrate proprie(€)
Gestione beni demaniali e patrimoniali	543.079,93
Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico	179.660,00
Polizia locale	320.613,00
Viabilità	305.327,73
Pubblica illuminazione	424.991,57
Urbanistica e gestione del territorio	123.030,83
Protezione civile	5.900,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale	309.640,29
TOTALE	2.212.243,35

DATO ATTO che:

- in base alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale, prevista per l'approvazione in data odierna, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2014 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	10,60 per mille
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	5,50 per mille
Aliquota per unità immobiliari destinate ad attività produttive, classificate nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10, a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività negli stessi	8,10 per mille

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, così come definita dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

- **Aliquota 2,00 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze della stessa, a condizione che la **rendita catastale della sola abitazione non superi euro 300,00**;
- **Aliquota 2,25 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze della stessa, a condizione che la **rendita catastale della sola abitazione sia compresa nella fascia tra euro 300,01 e euro 400**;
- **Aliquota 2,50 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze della stessa, a condizione che **la rendita catastale della sola abitazione sia superiore a euro 400**.

Le aliquote di cui sopra, differenziate per fasce di rendita catastale, si applicano, altresì, alle seguenti tipologie di immobili:

- all'unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Immobili ad uso strumentale dell'attività produttiva, classificati nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10:

- **Aliquota 2,5 per mille** per unità immobiliari destinate ad attività produttive, classificate nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10, a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività negli stessi.

Altri Immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti (ivi compresi abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, fabbricati rurali ad uso strumentale, aree edificabili ed

unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare):

- **Aliquota 0 per mille.**

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 985.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 44,52%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 985.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziabili con il tributo (B)	€ 2.212.243,35
Differenza (B-A)	€ 1.227.243,35
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	55,48 %
Percentuale di copertura prevista dei costi con gettito TASI (A / B)	44,52 %

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

ACQUISITO, altresì, l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera B n.7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, così come definita dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

- **Aliquota 2,00 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze della stessa, a condizione che la **rendita catastale della sola abitazione non superi euro 300,00**;
- **Aliquota 2,25 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze della stessa, a condizione che la **rendita catastale della sola abitazione sia compresa nella fascia tra euro 300,01 e euro 400**;

- **Aliquota 2,50 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze della stessa, a condizione che **la rendita catastale della sola abitazione sia superiore a euro 400**.

Le aliquote di cui sopra, differenziate per fasce di rendita catastale, si applicano, altresì, alle seguenti tipologie di immobili:

- all'unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Immobili ad uso strumentale dell'attività produttiva, classificati nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10:

- **Aliquota 2,5 per mille** per unità immobiliari destinate ad attività produttive, classificate nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10, a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività negli stessi.

Altri Immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti (ivi compresi abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, fabbricati rurali ad uso strumentale, aree edificabili ed unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare):

- **Aliquota 0 per mille.**

2) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili, richiamati in premessa, pari al 44,52 %;

3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché di inviare la stessa, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

Presenti 16
Assenti 1 (Patrignani)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto sopra;

UDITA la discussione come da verbale agli atti:

CON VOTI

FAVOREVOLI 11 (Sindaco, Zelli, Bacocco, Biancucci, Sensi, Venanzi, De Rinaldis, Vittori, Ferri, Baroni, Cancellieri)

CONTRARI 5 (Gidari, Postiglioni, Coppari, Costantini, Ferrara)

APPROVA la proposta

Si procede ad una separata votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

CON VOTI

FAVOREVOLI 11 (Sindaco, Zelli, Bacocco, Biancucci, Sensi, Venanzi, De Rinaldis, Vittori, Ferri, Baroni, Cancellieri)

CONTRARI 5 (Gidari, Postiglioni, Coppari, Costantini, Ferrara)

APPROVA l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000:

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Settore
f.to Rag. Maurizio CIGNINI

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Simona BARBARANELLI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Giuseppe VENANZI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

Copia conforme all'originale

Vetralla, li 09 SET. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a partire da 09 SET. 2014 per quindici giorni interi e consecutivi.

Vetralla, li 09 SET. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

Si certifica che copia della presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva in data 08 SET. 2014 perché:
- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

Vetralla, li 09 SET. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000)

Vetralla, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Stefania Anna Maria GAETANI